

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

CAPO II

NORME FINALI

Art. 81

(Copertura finanziaria)

1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

Art. 82

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto, fermo restando il disposto di cui agli articoli 33, comma 13, e 70, comma 7, dall'1 gennaio 1996.